

CANI INTRODOTTI IN PIEMONTE NON IDENTIFICATI (artt. 1 e 3)

Al Servizio Veterinario dell'ASL N. _____

Il / La sig./ra _____
Codice fiscale _____ nato/a _____
prov. _____ il _____ residente a _____ (cap. _____)
prov _____ in via _____ tel. _____
documento di identità tipo _____ numero _____
dichiara di aver acquisito il cane sottodescritto proveniente da _____
_____ in data _____
detenuto nel comune di⁽¹⁾ _____ prov. _____
in via _____
presso⁽²⁾ _____
per il quale richiede la registrazione e identificazione tramite microchip come stabilito dalla legge Regionale n. 18/2004.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle informazioni e degli obblighi indicati a tergo del presente modulo.

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE (art. 6)

Il / La sottoscritto/a Dr. _____ in qualità di:

- Medico Veterinario ufficiale ASL n. _____
- Medico Veterinario libero professionista autorizzato, iscritto all'albo provinciale di _____ con il n° _____

CERTIFICA

▪ che il cane di proprietà del/la signore/a sopra identificato/a presenta le seguenti caratteristiche:
nome del cane _____ razza⁽³⁾ _____ sesso _____
castrato/sterilizzato sì no
taglia⁽³⁾ _____ tipologia pelo⁽³⁾ _____ colore mantello⁽³⁾ _____
data di nascita _____ eventuale tatuaggio _____
segni particolari _____
cane iscritto all'ENCI con certificato genealogico n. _____
in possesso del passaporto n. _____ rilasciato il _____ dall'ASL _____

- di aver applicato il microchip riportante il seguente codice

spazio per apporre la fustella

di non aver potuto applicare il microchip per il seguente motivo:

Luogo e data _____

Il Medico Veterinario identificatore

Firma del Proprietario

(1) Indicare IDEM se il cane è detenuto presso la residenza del proprietario
(2) Specificare domicilio, altra abitazione, fondo agricolo, sede lavorativa, etc.
(3) Razza, taglia, tipo e colore mantello vanno individuati tra quelli indicati nell'elenco regionale

- **Identificazione cani ai sensi della L.R. n. 18 del 19.07.2004**
L'identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.
Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:
 - dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
 - da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.
- **Obblighi detentori cani.**
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.
- **Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.**
Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.
- **Proprietari di cucciolate.**
I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.
- **Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.**
I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
- **Cessione del cane.**
E' vietata la vendita o cessione di cani di età inferiore a due mesi.
- **Cessione definitiva o morte del cane.**
I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
- **Smarrimento del cane.**
In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.
- **Canini non ancora identificati alla data del 20 settembre 2008.**
Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto ad identificare e registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina entro **trenta giorni dall'entrata in vigore dell'O.M. del 06.08.2008** (20.09.2008).
L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00

Consenso al trattamento.

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.gs stesso "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti", ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità precisate nell'informativa.

Per accettazione _____